



Ufficio di Perugia

1191
ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE
DI PERUGIA

Prot.n. 17606

del 20-2-08

ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

a seguito ricorso notificato in data 24/12/2007 dalla [redacted]
avverso atto di irrogazione sanzioni N. 873IRT300008 per IVA anno 2003.

PER

AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di Perugia - in persona del suo Direttore
[redacted]

Resistente

CONTRO

[redacted] con sede in [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted] dell'Avv. Mario Maffei [redacted]

Ricorrente

VALORE DELLA LITE: €. 35.884,00 oltre a interessi.

*****Fatto*****

Con atto di contestazione N. 873COT300236/2006 del 19/07/2006, notificato in data 27/07/2006, l'Ufficio rilevava che, a seguito di controllo della posizione fiscale per l'anno 2003 della Società ricorrente, era stata violata la normativa di cui all'art. 38 bis del D.P.R. n. 633/72, avendo la società effettuato compensazioni del credito IVA con

Agenzia delle Entrate - Ufficio Perugia Via Canali n. 06100 Perugia
Tel 075.5145863 - 075.5145805 Fax 075.5145807 - e-mail: ulperugia@agenziaentrate.it

CERTIFICAZIONE QUALITA' ISO 9001:2000	
Progettazione ed erogazione delle attività di servizio al contribuente e di prevenzione e contrasto all'evasione	 

Mod. F 24, a far data dal 16/05/2003 per un ammontare complessivo di €. 120.614,45, in assenza dell'istanza prevista dal predetto art. 38 bis del DPR n. 633/72.

Infatti, agli atti dell'Ufficio, risultava che in data 08/08/2003 la Società aveva presentato, ben oltre il termine di decadenza, due istanze di rimborso infrannuale IVA, relative rispettivamente al I^ ed al II^ trimestre 2003, da utilizzare in compensazione con Mod. F 24.

Alla omessa e/o tardiva presentazione dell'istanza in parola consegue la decadenza dal diritto alla compensazione dell'IVA periodica risultante a credito, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. N. 241/97, rendendosi pertanto la Società morosa nel versamento nei termini di legge dei tributi indebitamente compensati con detta eccedenza che, pur se spettante, non era utilizzabile per assenza del requisito richiesto dalla legge.

Pertanto l'Ufficio, rilevata la suddetta violazione, contestava l'applicazione degli interessi di mora dalla data della compensazione indebita (16/05/2003) a quella in cui è rimaturato il diritto alla compensazione (01/06/2004) e della sanzione amministrativa pari al 30% della somma non compensabile, come previsto dall'art. 13 del D. Lgs. N. 471/97.

L'atto di contestazione in oggetto prevedeva la possibilità di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 16, 3^ comma, del D. Lgs n. 472/97, mediante il pagamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, di una somma pari ad un quarto della sanzione determinata.

In alternativa a tale definizione agevolata, il trasgressore poteva presentare all'Ufficio, sempre nel termine fissato per la proposizione del ricorso, le deduzioni difensive previste dal comma 4^ del medesimo art. 16.

Con secondo atto di contestazione del 01/08/2006, portante pari numero e protocollo del primo, notificato in data 10/08/2006, l'Ufficio annullava e sostituiva il precedente, indicando che si rendeva applicabile la sanzione di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 471/97, e precisando che l'ottenimento del rimborso IVA o l'utilizzo in compensazione di un credito in tutto o in parte non spettante (non per inesistenza del credito ma solo per mancanza dei presupposti di cui all'art. 30 del DPR n. 633/72) equivaleva nella sostanza ad un tardivo pagamento, traducendosi nella disponibilità

anticipata da parte del contribuente di una somma che, viveversa, avrebbe dovuto rimanere nelle casse dell'Erario ancora per un certo tempo.

Veniva peraltro specificato che tale sanzione applicata **non era riducibile**, dal momento che non poteva operare né lo strumento della definizione agevolata di cui al comma 3 dell'art. 16 del D. Lgs. N. 472/97, né, come previsto dall'art. 17, comma 3 – ultimo periodo - stesso decreto, la riduzione ad 1/3 prevista dall'art. 2, comma 2, del D. Lgs. N. 462/97. Con riferimento a quest'ultima norma, l'Ufficio evidenziava infatti che la violazione di cui trattasi non emergeva dal controllo automatizzato previsto dall'art. 54 bis del D.P.R. n. 633/72.

Restava valida la facoltà del destinatario dell'atto di presentare le proprie deduzioni difensive, che infatti venivano tempestivamente prodotte all'Ufficio, in data 13/11/2006.

In esse la Società lamentava l'errata qualificazione dell'istanza di compensazione, da ritenersi rivolta ad ottenere non un rimborso ma una compensazione, con conseguente necessità di applicare l'art. 8 del D. Lgs. N. 542/99 piuttosto che l'art. 38 bis del DPR 633/72.

L'Ufficio, valutate le argomentazioni opposte dalla parte, notificava in data 29/10/2007 alla ██████████ relativo atto di irrogazione di sanzioni N. 873IRT300008, con il quale confermava comunque la contestata violazione, sulla base del fatto che l'art. 8 del D. Lgs. N. 542/99, già prima della modifica intervenuta – a decorrere dal 21/06/2003 – con DPR n. 126/2003, prevedeva espressamente, al terzo comma, la possibilità della compensazione in luogo del rimborso infrannuale, condizionata però alla presentazione di una dichiarazione contenente i dati per l'istanza di rimborso di cui all'art. 38 bis DPR n. 633/72.

Avverso tale atto proponeva ricorso la controparte in data 24/12/2007, eccependo in via principale l'illegittimità dell'irrogazione della sanzione per mancanza di qualsivoglia violazione tributaria, dal momento che la società non sarebbe incorsa nell'errore formale addebitato, poiché le due dichiarazioni presentate, contenenti la richiesta di compensare il proprio credito IVA maturato, sarebbero tempestive.

Argomenta la ricorrente che l'istanza relativa al I^ trimestre non sarebbe tardiva in quanto la norma dell'art. 8 del D. Lgs. N. 542/99, nella formulazione vigente

dal 01/01/2002 al 19/06/2003, non prevedeva alcun termine a carico del contribuente per la presentazione della stessa.

Deduce ancora la ricorrente, in relazione alla dichiarazione per il II[^] trimestre, che la norma contenente un preciso termine per la presentazione sarebbe entrata in vigore in data 20/06/2003, pertanto nell'imminenza della scadenza del termine in essa previsto per l'adempimento in questione, scadente cioè l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, quindi il giorno 31/07/2003.

Ad avviso della ricorrente, l'istanza, prodotta in data 08/08/2003, sarebbe tempestiva comunque, a mente della tutela concessa dall'art. 3 della L. n. 212/2000, in base al quale "le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno della loro entrata in vigore".

Tale disposizione rendeva tempestiva l'istanza, in quanto presentata entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore (20/06/2003) della modifica apportata all'art. 8 , 3[^] comma, del D. Lgs. N. 542/99.

In via subordinata, la ricorrente eccepiva l'errata applicazione della sanzione di cui all'art. 13 del D. Lgs. N. 471/97, poichè l'Ufficio avrebbe dovuto applicare la sanzione prevista dall'art. 11, lett a), dello stesso decreto.

Inoltre contesta l'errore dell'Ufficio, che non avrebbe correttamente seguito la procedura di cui all'art. 16 del D. Lgs. N. 472/97, nell'aver escluso la possibilità di definire il giudizio mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione.

La ricorrente chiedeva infine la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 47, 1[^] comma, del D. Lgs. N. 546/92.

Con il presente atto l'Ufficio si costituisce in giudizio e, ritenendo infondate le eccezioni di parte, conferma la legittimità e la fondatezza dell' avviso impugnato per i seguenti motivi.

***** DIRITTO *****

Con il primo motivo di ricorso, controparte chiede l'annullamento dell'avviso di irrogazione delle sanzioni in oggetto, ritenendo insussistente la violazione contestata, per mancanza nel caso specifico di una norma che prevedesse un termine per la presentazione dell'istanza di cui all'art. 38 bis del D.P.R. n. 633/72.

La ricorrente eccepisce infatti che all'epoca dell'effettuazione della compensazione (maggio 2003) la norma che regolava l'utilizzo del credito in compensazione era l'art. 8 del D.Lgs. n. 542/99, che nel prevedere l'obbligo di presentazione di una dichiarazione, contenente i dati richiesti per l'istanza di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72, non stabiliva un termine di scadenza per la presentazione della stessa.

Osservava controparte che solo con la modifica, intervenuta con il DPR n. 126/2003, in vigore dal 20/06/2003, era stato fissato un termine di presentazione, individuato nell'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Quindi, in relazione al I^o trimestre del 2003, l'istanza di compensazione presentata in data 08/08/2003 non doveva essere ritenuta tardiva, dal momento che, alla scadenza del trimestre di riferimento (31 marzo 2003), non era stato ancora emanato il DPR n. 126/03.

Invece, relativamente all'istanza di compensazione per il II^o trimestre 2003, secondo la norma novellata dell'art. 8 del D.Lgs. 542 citato, essa avrebbe dovuto essere presentata entro il 31/07/2003 (cioè entro il mese successivo alla scadenza del trimestre di riferimento – Aprile 2003/ giugno 2003).

Invece, pur se la presentazione è datata 08/08/2003, il ricorrente adduce che essa deve essere comunque giudicata conforme alla vigente disciplina, anche sotto il profilo della tempestività.

Richiama a tal fine il disposto dell'art. 3 dello Statuto del Contribuente, ove si legge che "le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno della loro entrata in vigore".

Tale disposizione renderebbe tempestiva l'istanza, in quanto presentata entro il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore (20/06/2003) della modifica apportata all'art. 8 , 3^o comma, del D. Lgs. N. 542/99.

Inoltre, laddove tale istanza fosse effettivamente intempestiva, controparte fa appello al principio di buona fede, essendo tale scadenza stata introdotta da pochissimo tempo.

L'ufficio ribadisce che il comportamento della Società ricorrente ha integrato gli estremi della violazione delle disposizioni di cui all'art. 38 bis del D.P.R. n. 633/72, per aver effettuato inevitabilmente la compensazione del credito IVA, in mancanza della presentazione della dichiarazione richiesta dalla legge quale requisito necessario a pena di decadenza.

Infatti l'art. 8, 3^o comma, del D. Lgs. N. 542/99, nella formulazione in vigore dall'01/01/2002 al 20/06/2003, consentiva, in alternativa alla richiesta di rimborso di imposta per periodi inferiori all'anno, la possibilità della compensazione prevista all'art. 17 del D. Lgs. N. 241/97, condizionando tale facoltà alla presentazione di una dichiarazione contenente i dati richiesti per l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 8 medesimo.

Detto comma 2 prevedeva espressamente che il rimborso deve essere richiesto presentando all'ufficio competente apposita istanza – di cui al D.M. pubblicato in G.U. n. 197 del 25/7/1975 – **entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.**

Pertanto, ad una attenta lettura delle disposizioni vigenti all'epoca, il termine per la presentazione della dichiarazione era già stato normativamente fissato, mediante espresso richiamo a quello indicato per la presentazione di istanza di rimborso di cui all'art. 38 bis DPR 633/72.

Alla luce di quanto esposto, non trovano fondamento le eccezioni di parte, relative alla mancanza di una norma che prevedesse il comportamento sanzionato: anzi, il termine per presentare la dichiarazione era già indicato per mezzo dell'art. 38 bis del DPR 633/72, ove rinviava nel comma 5 all'emanazione del Decreto Ministeriale di attuazione, in specie il succitato D.M. pubblicato in data 23/07/1975.

In esso viene espressamente indicata la data di scadenza per la presentazione delle istanze in oggetto, ed all'ultimo comma viene preclusa in forma espressa la validità delle istanze presentate oltre il termine indicato.

Pertanto la disciplina relativa alle modalità di presentazione ed ai termini era sussistente già prima dell'entrata in vigore dell'art. 8 del D. Lgs. N. 542/99, e delle successive modificazioni, con le quali il legislatore ha voluto aggiungere il termine espresso, laddove prima esisteva in forma di rinvio a quello stabilito per le istanze di rimborso IVA infrannuale ex art. 38 bis DPR n. 633/72.

Per tali ragioni il contribuente aveva tutti gli elementi per poter essere a conoscenza che l'omessa e/o la tardiva presentazione oltre tale termine avrebbe determinato la decadenza dal relativo diritto.

Appaiono quindi prive di fondamento le argomentazioni di controparte nel volere considerare tempestive entrambe le dichiarazioni di compensazione, in quanto come sopra indicato, i termini di presentazione, già normativamente fissati, non sono stati rispettati, con la conseguenza che il diritto alla compensazione non può essere riconosciuto nel caso di specie.

Cade conseguentemente l'assunto di parte relativo alla validità dell'adempimento se relativo a disposizioni tributarie di recente emanazione, ai sensi dell'art. 3 della L. 212/2000 - "Statuto del Contribuente".

L'Ufficio ha dunque legittimamente operato, ritenendo non esistente il diritto alla compensazione dell'IVA a credito, sia per il primo che per il secondo trimestre 2003, e ritenendo quindi equivalente l'indebita compensazione ad un pagamento tardivo.

Tale violazione rende applicabile la sanzione di cui all'art. 13 del D. Lgs. N. 471/97, che sanziona in misura fissa del 30% l'omesso o carente versamento alle prescritte scadenze dell'imposta risultante dalla dichiarazione, comportamento rilevato in capo al ricorrente, che ha sostanzialmente effettuato versamenti in compensazione non avendone il titolo, costituito dalla dichiarazione di voler utilizzare dell'imposta a credito in compensazione, anziché richiedendone il rimborso.

Non trova luogo pertanto l'eccezione relativa alla errata applicazione di tale sanzione, invece di quella di cui all'art. 11, lett a) del D. Lgs. N. 471/97 per omissione di ogni comunicazione prevista dalla legge tributaria, dal momento che il comportamento sanzionato attiene alla disciplina della riscossione delle imposte, per la cui violazione è prevista la sanzione dell'art. 13 stesso decreto.

Da ultimo, si ribadisce la legittimità del procedimento di irrogazione posto in essere dall'Ufficio, nell'ambito del quale non trova peraltro applicazione la definizione

agevolata con pagamento ridotto ad ¼ della sanzione , di cui al terzo comma dell'art. 16 del D. Lgs. N. 472/97. Infatti tale sanzione applicata **non era riducibile**, dal momento che non poteva operare né lo strumento della definizione agevolata di cui al comma 3 dell'art. 16 del D. Lgs. N. 472/97, né , come previsto dall'art. 17, comma 3 – ultimo periodo - stesso decreto, la riduzione ad 1/3 prevista dall'art. 2, comma 2, del D. Lgs. N. 462/97. Con riferimento a quest'ultima norma, l'Ufficio evidenziava infatti che la violazione di cui trattasi non emergeva dal controllo automatizzato previsto dall'art. 54 bis del D.P.R. n. 633/72.

*** **

Relativamente all'**istanza di sospensione** ex art. 47 del D.LGS. 546/92 l'Ufficio fa rilevare quanto segue.

1) Con riferimento alla sussistenza del *fumus boni iuris* occorre rilevare che dalle eccezioni sollevate dal contribuente non sembrano evidenziarsi validi elementi che possano inficiare la legittimità e la fondatezza della pretesa erariale avanzata con l'atto impositivo impugnato, per cui giuste devono ritenersi le motivazioni che sono state poste alla base del recupero dell'imposta.

2) In relazione alla sussistenza del *periculum in mora* non è stato fornito alcun valido elemento di prova che possa dimostrare che dalla esecuzione dell'atto possa derivare al ricorrente un danno grave ed irreparabile, ma l'istante si è semplicemente richiamato a generiche difficoltà che subirebbe dal pagamento della somma richiesta. Tale circostanza non può, pertanto, essere sufficiente per valutare la specifica situazione soggettiva del ricorrente, sotto il profilo della consistenza patrimoniale e finanziaria, in modo da scongiurare un grave pregiudizio che non potrebbe essere riparato neanche attraverso una successiva tutela.

Tutto ciò premesso, l'Ufficio

CHIEDE

all'On.le Commissione Tributaria Provinciale adita di voler

- in via cautelare, respingere l'istanza di parte per mancanza dei presupposti previsti dall' art. 47 del D.Lgs. n. 549/92;

- nel merito, respingere il ricorso di parte confermando legittimità e fondatezza dell'atto impugnato .

Con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio.

P. IL DIRETTORE
DIREZIONE
(Dott. ssa Emanuela Biondi)
IL COPY PER
DOTT. S. S. S.
(Dott. ssa Emanuela Biondi)